

L'ASSOCIAZIONE MAGYAR HÁZ / CASA UNGHERESE / VARESE

è stata fondata a Ispra (VA) il 24 giugno 2012 e ha sede a Cocquio Trevisago (VA) in Via Motto dei Grilli 26.

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita con Sede in Cocquio Trevisago (VA) l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Magyar Ház / Casa Ungherese / Varese" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione "Magyar Ház / Casa Ungherese / Varese" potrà variare la propria sede legale all'interno dello stesso comune senza dover modificare il presente statuto.

Art. 2. L'Associazione "Magyar Ház / Casa Ungherese / Varese", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore dei Soci, dei loro famigliari e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: promozione della cultura ungherese nel proprio ambito territoriale, promozione degli scambi culturali italo-ungheresi, diffusione fra i propri Soci ed i loro famigliari della conoscenza del territorio locale e della sua cultura nonché della cultura italiana più in generale, promozione di attività formative e ludiche a vantaggio di minori di madre lingua ungherese domiciliati nel proprio ambito territoriale.

Art. 4. L'Associazione realizza le proprie finalità con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: organizzazione di incontri fra le famiglie dei propri Soci; organizzazione di eventi culturali quali esposizioni temporanee, conferenze, concerti, spettacoli; organizzazione di una biblioteca viaggiante; creazione e mantenimento di un sito internet e di mailing lists; cura dell'edizione di stampe periodiche e non; effettuazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Lingua

Art. 6. L'Associazione si avvale normalmente delle lingue italiana ed ungherese nella sua attività. Tutti gli atti saranno redatti e registrati in italiano, ma potranno essere affiancati da una versione ungherese. Le convocazioni dell'Assemblea dirette ai Soci di madrelingua ungherese potranno essere scritte nella loro lingua.

Soci

Art. 7. Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendo le finalità di cui all'art. 3, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 10. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori;
- volontari;
- onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 11. Tutti i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i Soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri Soci.

Art. 12. La qualità di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di Socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri, qualora nominato.

Art. 13. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 14. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei Conti, se nominato;
- d) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei Soci

Art. 15. L'Assemblea è Organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 1 ora dopo la prima.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun Socio può essere latore di non più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei Consiglieri determinandone previamente il numero;
- decide della costituzione del Revisore dei Conti, decide se costituirlo in forma individuale o in forma collegiale e procede alla nomina;
- decide della costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'art. 12;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Revisore dei Conti, qualora nominato.

La convocazione è fatta a mezzo invio di lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 12.

Art. 24. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le

mansioni affidategli dagli Organi dell'Associazione. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 27. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Revisore dei Conti

Art.28. Il Revisore dei conti è Organo di controllo amministrativo-finanziario. La sua nomina è facoltativa a giudizio dell'Assemblea dei Soci, che può stabilire se costituirlo in forma individuale o in forma di collegio di tre membri. L'Assemblea dei Soci elegge alla carica scegliendo tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Revisore rimane in carica due esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 29. Qualora nominato, il Revisore verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Della propria attività il Revisore redige note da trascrivere in apposito libro, sul quale saranno trascritti anche i verbali delle riunioni qualora l'Organo sia costituito in forma collegiale.

Collegio dei Probiviri

Art. 30. Il collegio dei Probiviri è Organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

La sua nomina è facoltativa a giudizio dell'Assemblea dei Soci; i Probiviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica due esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti.

Al Collegio dei Probiviri spettano:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche Socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 12.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore dei Conti, qualora nominato, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di sostenitori;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- a) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Norma finale

Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto in esso non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.